

**COMUNE DI VERUCCHIO**  
**Provincia di Rimini**

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**Approvato con delibera C.C. n 24 del 29/04/2014**

## **INDICE**

- Art. 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.
- Art. 2: Soggetto attivo
- Art. 3: Soggetto passivo
- Art. 4: Base imponibile
- Art. 5: Aliquote e detrazioni
- Art. 6: Abitazione principale e relative pertinenze
- Art. 7: Versamenti
- Art. 8: Immobili posseduti da Enti non commerciali
- Art. 9: Dichiarazione
- Art. 10: Rimborsi
- Art. 11: Attività di controllo
- Art. 12: Disposizioni finali
- Art. 13: Entrata in vigore

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) previsto dall'art. 1 commi 639 e successivi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

### **Art. 2**

#### **Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3**

#### **Soggetto passivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.
2. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

### **Art. 4**

#### **Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

## **Art. 5** **Aliquote e detrazioni**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono approvate le aliquote e le detrazioni TASI, per l'anno cui il bilancio di previsione si riferisce.
2. Con la medesima delibera, inoltre:
  - sono individuati ed indicati analiticamente i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
  - è stabilita la misura del tributo a carico dell'occupante;
  - può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.

## **Art. 6** **Abitazione principale e relative pertinenze**

1. Per espressa disposizione normativa:
  - per **abitazione principale** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
  - per **pertinenza dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Sono assimilate per Legge all'abitazione principale:
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. E' altresì assimilata all'abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. L'assimilazione di cui al comma 2 opera anche per le pertinenze dell'immobile, individuate con gli stessi criteri previsti per quelle dell'abitazione principale.

5. Non possono essere considerate assimilabili all'abitazione principale altre categorie di immobili, non espressamente indicate dalla Legge o dal presente Regolamento.

### **Art. 7** **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dal soggetto passivo per anni solari, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, come indicato ai fini IMU;
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
3. Nel caso di pluralità di possessori dello stesso oggetto imponibile, ogni possessore effettua un distinto versamento della TASI, proporzionalmente alla propria percentuale di possesso, ed avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'oggetto imponibile.
4. Il tributo è applicato e versato in **autoliquidazione** da parte del soggetto passivo, esclusivamente mediante modello F24, o con l'apposito bollettino di conto corrente postale approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il **16 giugno**, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il **16 dicembre**, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
6. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta alle scadenze previste dal presente articolo.
7. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad € 12,00, riferita all'imposta complessivamente dovuta per l'anno, e non alle singole rate.

### **Art. 8** **Immobili posseduti da Enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

### **Art. 9** **Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha

effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

### **Art. 10** **Rimborsi**

1. Nel caso in cui l'imposta sia stata versata erroneamente a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune, ove il contribuente ed il Comune soggetto attivo siano consenzienti, la somma dovuta a titolo di rimborso può essere versata direttamente al Comune stesso.
2. Nel caso in cui il mancato accredito dell'imposta al Comune competente derivi da un errore di rendicontazione della delega F24 da parte dell'intermediario (istituto bancario od ufficio postale), il rimborso non potrà essere richiesto direttamente al Comune. Il contribuente dovrà richiedere all'intermediario stesso di attivare la apposita procedura di correzione della delega F24 prevista dalla convenzione siglata tra Agenzia delle Entrate ed Associazione Bancaria Italiana.
3. Non possono essere compensati importi a debito con presunti crediti, di qualsiasi natura, fino al momento dell'accertamento del rimborso spettante da parte dell'ufficio tributi comunale, tramite notifica di apposito provvedimento.

### **Art. 11** **Attività di controllo**

1. Per l'attività di controllo, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

### **Art. 12** **Disposizioni finali**

1. Laddove il presente regolamento prevede il coinvolgimento di vari interessi pubblici o l'acquisizione di pareri o assensi, comunque denominati, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono l'azione integrata di più Enti, il Comune, di regola, procede con conferenze di servizi e/o accordi di programma.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 13**  
**Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.